

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 915

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVADEI, BALZAMO, AMODEO, BABBINI, CANEPA, CRESCO, COLUCCI, FERRARI MARTE, LABRIOLA, LA GANGA, LENOCI, NONNE, SALADINO, SEPPIA

Presentata il 9 novembre 1979

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo vuol ribadire l'interesse del Partito socialista italiano nei confronti del problema generale dello sviluppo turistico nel nostro paese, di cui la componente estera è senza dubbio un elemento di primaria importanza.

Già nella precedente legislatura ritenemmo opportuno prospettare in sede parlamentare la riforma dell'Ente, che accogliesse le principali indicazioni provenienti dal dibattito svoltosi all'interno ed all'esterno dell'Ente sulle sue effettive esigenze di riordinamento e di rifinanziamento.

La proposta di legge presentata allora rappresentò un valido punto di confronto con quelle di altre forze politiche.

Si pervenne ad un testo unificato che accoglieva con sufficiente realismo i punti

di contatto e di carattere unitario, ma la anticipata chiusura della legislatura non ha consentito la conclusione dell'iter del provvedimento.

Riteniamo opportuno ed utile riprodurre il testo che avrebbe potuto — come può — costituire un'utile base di riferimento.

Natura dell'Ente.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

Funzioni ed attività.

L'Ente nazionale italiano per il turismo si configura come strumento unitario tecnico-operativo del Governo e delle regioni,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

al fine di assicurare la più efficace e produttiva affermazione dell'offerta turistica italiana sul mercato internazionale.

A tale scopo l'ENIT:

a) svolge, attraverso piani annuali e pluriennali, attività di propaganda, di promozione e di organizzazione sui mercati internazionali e pone in essere ogni iniziativa atta a valorizzare le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali ed artistiche del paese e ad incrementare il movimento turistico degli stranieri verso l'Italia;

b) promuove ed attua la diffusione delle informazioni rivolte ai mercati turistici internazionali;

c) istituisce, sopprime, riordina e gestisce delegazioni ed uffici di rappresentanza e di informazione all'estero, nonché uffici turistici alle frontiere;

d) coordina le iniziative di promozione all'estero degli organismi pubblici a carattere nazionale e concorre, d'intesa con le aziende pubbliche di trasporto e con le associazioni di categoria, ad agevolare i viaggi dei turisti stranieri;

e) attua le opportune iniziative all'estero a sostegno dell'attività di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, realizzata da imprenditori e loro associazioni e cooperative, nonché da altri operatori del settore turistico;

f) raccoglie ed elabora dati statistici sul movimento turistico, attua studi, indagini e ricerche di mercato per l'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi da porre a disposizione del Governo, delle regioni, degli enti locali e degli altri organismi che ne facciano richiesta.

L'Ente svolge la propria attività nel quadro della programmazione economica nazionale, degli indirizzi e del coordinamento fra Governo e Regioni, nel rispetto delle competenze.

Formazione dei piani promozionali.

Entro il mese di marzo di ogni anno ciascuna regione fa pervenire all'Ente il proprio programma di iniziative promo-

zionali all'estero per l'anno successivo, indicando le proposte che ritiene di realizzare direttamente e quelle di cui richiede l'inserimento nel piano promozionale nazionale.

L'Ente, valutate le indicazioni di ciascuna regione, definisce entro il successivo mese di maggio il piano annuale coordinando quelle parti delle iniziative regionali che presentino caratteri analoghi o una palese dimensione nazionale.

Al piano promozionale annuale, trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, il Consiglio di amministrazione allega i piani promozionali che le Regioni intendono gestire direttamente allo scopo di agevolare l'intesa di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per lo svolgimento di ulteriori iniziative promozionali che le Regioni intendano realizzare, anche al fine di far fronte a nuove emergenti esigenze, ad integrazione del piano annuale, restano fermi i criteri di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le Regioni, anche per i programmi da esse gestiti direttamente, si avvalgono di norma delle strutture e delle prestazioni dell'Ente.

Organi.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio dei Revisori.

Presidente.

Il Presidente, scelto in una terna di nomi predisposti dal Consiglio d'amministrazione con esclusione dei propri componenti fra persone particolarmente esperte in materia di turismo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Presidente, che dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e il Comitato esecutivo. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono comunicati per la ratifica nella prima riunione successiva.

Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente, nominato tra i propri membri dal Consiglio d'amministrazione. Al Vicepresidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'Ente, nonché quelli eventualmente delegati dal Presidente.

Al Presidente dell'Ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Composizione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal Presidente:

a) dagli assessori al turismo in carica di ciascuna delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) da cinque rappresentanti rispettivamente designati dai Ministeri del turismo e dello spettacolo, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del commercio estero, del tesoro;

c) da tre rappresentanti designati rispettivamente uno dall'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI), uno dall'Unione nazionale delle comunità economiche montane (UNCHEM);

d) da sei rappresentanti designati dal CNEL tra esperti in materie turistiche in rappresentanza dei lavoratori interessati al movimento turistico, degli imprenditori operanti nei settori economici maggiormente interessati al movimento turistico, delle associazioni e degli enti che svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, del movimento cooperativo interessato al settore turistico;

e) da un rappresentante del personale dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina.

Compiti del Consiglio di amministrazione.

Al Consiglio di amministrazione è attribuito il compito di:

a) elaborare lo statuto dell'Ente in conformità con gli scopi e le finalità della presente legge;

b) deliberare le direttive generali dell'Ente e la formulazione dei programmi di attività annuali e pluriennali;

c) approvare i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

d) deliberare il regolamento giuridico ed economico del personale;

e) deliberare l'ordinamento dei servizi e la istituzione degli uffici di cui al punto c) dell'articolo 2;

f) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità;

g) nominare i membri del Comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 11;

h) predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

Entro dieci giorni dalla loro emanazione le deliberazioni di cui alle lettere b), c), d) ed f) del presente articolo sono

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rimesse per la necessaria approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Decorsi trenta giorni dalla trasmissione di cui sopra senza che il Ministro muova osservazioni, le deliberazioni si intendono immediatamente esecutive.

Per le deliberazioni riguardanti il regolamento giuridico ed economico del personale e quelle con le quali si provvede ad aumentare o a modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità agli accordi sindacali approvati dal Governo va sentito anche il Ministero del tesoro, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Statuto dell'Ente.

Il nuovo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio d'amministrazione entro tre mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo è costituito, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, da cinque componenti eletti in seno al Consiglio d'amministrazione.

Il Comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, ed in particolare delibera:

a) gli impegni di spesa, secondo quanto previsto dallo statuto;

b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;

d) le liti attive e passive;

e) gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo statuto nonché gli atti che siano ad esso demandati dal Consiglio d'amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e d) sono sottoposte alla approvazione del Consiglio d'amministrazione nella prima riunione successiva.

Controllo della gestione.

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un collegio di revisori, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il collegio dura in carica cinque anni dal decreto di nomina ed è composto da tre membri, designati rispettivamente dai Ministri del turismo e dello spettacolo e del tesoro e dal Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Il consigliere della Corte dei conti funge da Presidente del Collegio.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto ed esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del turismo e dello spettacolo, al Ministero del tesoro nonché alle Presidenze delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Comitato tecnico-consultivo.

Il Consiglio d'amministrazione provvede a nominare un Comitato tecnico-consul-

tivo con il compito di esprimere pareri sulla idoneità delle iniziative dirette a promuovere l'intero quadro delle componenti dell'offerta turistica nazionale.

Il Comitato è composto da esperti segnalati da ciascuna regione e da rappresentanti delle attività maggiormente rappresentative dell'intera offerta turistica nazionale. I criteri per la composizione ed il funzionamento del Comitato stesso sono determinati nello statuto dell'ente.

Direttore generale.

Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo espletando le funzioni di segretario con diritto di voto consultivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività di tutti gli uffici dell'Ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e affidato dagli organi dell'Ente.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Ove il direttore generale sia scelto tra i funzionari dell'ente, è riconosciuto allo stesso, alla scadenza del contratto, il diritto di rientrare anche in soprannumero nel ruolo dell'Ente con la qualifica e nella posizione corrispondenti a quelle rivestite al momento della nomina a direttore generale.

Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il proprio funzionamento l'Ente provvede con:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi delle Regioni e di altri enti pubblici, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'Ente;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

Contributo dello Stato.

A decorrere dall'anno finanziario 1978, il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente è elevato a lire 30 miliardi.

Al maggiore onere annuo di lire 22 miliardi e 985 milioni si farà fronte mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 - secondo comma - del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con legge di bilancio il Governo può aumentare le dotazioni del contributo dello Stato in ragione dei programmi e delle esigenze di gestione dell'Ente.

Norma transitoria.

Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione, restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri di quello in carica.

Nella sua prima seduta il Consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 5.

Con il decreto di nomina del nuovo Presidente cessano i poteri del Presidente scaduto.

Norma finale.

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ed ogni altra norma in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

Considerazioni di carattere generale.

La proposta che sottoponiamo, al pari di altre forze politiche, alla vostra approvazione, tiene conto di due esigenze: *a)* di prospettare una riforma che garantisca reali possibilità di rinnovamento della nostra promozione all'estero, mediante importanti innovazioni nell'ordinamento dell'istituto; *b)* la tempestività di tale opera di rinnovamento - resa ancora più urgente dai problemi in cui versa attualmente l'ente - che deve coincidere con il conferimento di nuove risorse finanziarie, adeguate alle vaste potenzialità del nostro paese sul mercato turistico internazionale.

La proposta, quindi, si ispira sostanzialmente a quella presentata dal gruppo socialista nella passata legislatura, ma tiene presenti soprattutto le conclusioni unitarie del testo unificato che recepiscono le osservazioni formulate dalle regioni, proprio al fine di garantire il più rapido iter possibile della riforma nella nuova legislatura.

La premessa da cui muove la nostra proposta ha riferimento al ruolo che il turismo estero svolge per l'equilibrio stabile dei nostri conti con l'estero. Nel 1978 la componente estera del turismo ha dato un contributo reale di 5.300 miliardi alla bilancia dei pagamenti che ha consentito di porre un argine importante alla svalutazione della nostra moneta. Tale contributo che nel 1979 ha raggiunto i 6.000 miliardi appare tuttavia largamente inferiore alla potenzialità del nostro turismo ed in modo specifico della nostra offerta di servizi di ospitalità e di attrattive naturalistiche, culturali e umane, per il fatto che la loro utilizzazione è ancora note-

volmente inferiore a quella dei vari paesi concorrenti europei e del Mediterraneo.

Secondo calcoli commisurati alla potenzialità di attrazione del nostro paese sul mercato internazionale, l'Italia potrebbe realizzare dal turismo estero un'entrata effettiva di circa 10.000 miliardi di lire, una cifra che darebbe un punto di sostegno e di solidità decisivo alla nostra situazione monetaria, su cui grava, tra l'altro, il forte indebitamento con altri paesi, oltre che il ricorso a ingenti importazioni di materie prime e di altri prodotti di base.

In rapporto a tale potenzialità del nostro mercato ed alla funzione che l'acquisizione di valuta può svolgere ai fini di un superamento serio e sostanziale della crisi economica, si pone con carattere di particolare urgenza la riforma del settore della promozione turistica internazionale, con l'obiettivo di creare un nuovo ENIT capace di diventare il punto di coordinamento e di programmazione delle attività di promozione e lo strumento tecnico e operativo al servizio dello Stato, delle regioni e di tutte le componenti dell'offerta turistica che sono direttamente interessate allo svolgimento di attività di *promotion* turistica oltre frontiera.

L'attuale struttura dell'ente nazionale italiano per il turismo è quella delineata dalla legge istitutiva del 1919, con le successive modifiche del 1960 e del 1974 che hanno modificato parzialmente la struttura dell'ente, la composizione degli organi e lo statuto.

I principi ispiratori della presente proposta di legge per la riforma legislativa dell'ente nazionale italiano per il turismo scaturiscono dall'esame della nuova realtà che si è determinata nel campo del turismo ed in modo particolare in quello della promozione all'estero dopo il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e dopo il definitivo decentramento della materia alle regioni in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Dal 1972 anche in materia di promozione all'estero le regioni hanno assunto una competenza diretta che è stata eserci-

tata con una specifica attività di propaganda, di pubblicità e di appoggio alla commercializzazione dell'offerta turistica nazionale. L'ENIT ha continuato ad operare fino al 1974 come espressione diretta della politica promozionale dello Stato, seguendo le direttive in materia del Ministero del turismo e dello spettacolo; finché, con legge 2 agosto 1974, n. 365, si è provveduto a inserire i rappresentanti delle regioni negli organi di amministrazione, integrando ulteriormente il consiglio di amministrazione con rappresentanti dei ministri.

Con tale provvedimento si è dato parziale adempimento a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972 sulla ristrutturazione dell'istituto. Con l'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, si apre una nuova fase che assegna alle regioni definitive e complete responsabilità in materia di turismo e che pone il problema di una riforma seria e definitiva dello stesso ENIT, come peraltro è affermato nel decreto di attuazione della legge n. 382 (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) in cui si sostiene l'esigenza che le regioni si avvalgano dell'ente nella loro attività di promozione.

La presente proposta di legge nasce in primo luogo dalla verifica della situazione attuale dell'istituto, della sua inadeguata rispondenza ai compiti di promozione che il nostro paese dovrebbe svolgere su un vasto mercato internazionale, delle sue disfunzioni organizzate e operative e delle sue manchevolezze strutturali che non consentono né di effettuare in modo esauriente ed efficace i compiti di promozione né quelli di ricerca, di studio e programmazione che sono alla base di una razionale e moderna attività di propaganda e pubblicità.

Secondo la presente proposta, l'ente dovrebbe configurarsi (articolo 2) come strumento di programmazione delle attività promozionali nel settore del turismo estero, diventando quindi il momento e la sede in cui si coordinano e si armonizzano i programmi promozionali nazionali e

regionali alla cui elaborazione devono partecipare congiuntamente le varie componenti più interessate dell'offerta turistica italiana.

L'affidamento all'ENIT di un compito di programmazione e di raccordo dei programmi di promozione turistica è una scelta che qualifica l'istituto come rappresentativo degli interessi generali del paese per la promozione turistica oltre frontiera. A tale scopo l'ENIT ha tra le sue finalità quelle di studio, ricerca, elaborazione scientifica e statistica, che sono propedeutiche ad una seria e produttiva attività di *marketing* internazionale su basi di programmazione. Perciò l'ENIT, secondo quanto stabilito dall'articolo 3-bis, dovrà operare attraverso piani annuali e pluriennali, elaborati d'intesa con le regioni.

La presenza congiunta negli organi di amministrazione (articolo 5) di rappresentanti di alcune importanti amministrazioni dello Stato, di tutte le amministrazioni regionali, delle componenti più significative dell'offerta turistica italiana (comuni, province, categorie economiche, sindacati e l'ACI per i compiti turistici che svolge e per la dimensione parastatale che, come l'ENIT, ha assunto) dovrebbe essere la base per una attività di promozione che sia espressione delle esigenze e degli interessi di tutte le componenti territoriali e settoriali del turismo nazionale.

Nell'ente si afferma quindi il momento unitario e di sintesi delle decisioni che attengono all'attività di propaganda e pubblicità oltre frontiera che interessano molteplici settori pubblici e privati del paese.

Inoltre, l'ENIT è visto, nella proposta socialista, come strumento tecnico-operativo delle attività di promozione, che richiede una particolare configurazione specialistica delle strutture e dei quadri.

Questa impostazione in chiave di autonomia e di unitarietà dell'ENIT viene confermata dall'articolo 5 che prevede una presenza maggioritaria delle regioni nel consiglio di amministrazione dell'istituto, come elemento qualificante della riforma scaturita dal decentramento regionale.

La natura dell'ENIT come ente capace di autogovernarsi e di esprimere decisioni

politiche e tecniche autonome, trova riferimento nell'articolo 4 che prevede la nomina del presidente da parte del Presidente del Consiglio, su una terna di nomi indicata dal consiglio di amministrazione fra coloro che possono vantare titoli di professionalità e competenza in materia turistica, e nell'articolo 5 che prevede la nomina da parte del Presidente del Consiglio dello stesso consiglio di amministrazione e collegio dei revisori.

Il comitato esecutivo (articolo 8) è espressione della maggioranza regionale.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di un comitato consultivo composto da una serie di componenti dell'offerta turistica (trasporto, cooperazione, organismi del

tempo libero e del turismo sociale, ecc.) con il compito di studiare problemi di particolare importanza e di formulare pareri circa la idoneità dei programmi dell'ENIT a garantire la promozione dell'intero quadro dell'attività turistica nazionale.

L'articolo 12 prevede un adeguamento dell'attuale finanziamento dello Stato nella misura annua di 30 miliardi di lire, da iscriversi sul bilancio del Ministero del tesoro. Con tale finanziamento l'ENIT può essere messo in condizione di svolgere una adeguata attività di promozione sul mercato mondiale dei viaggi, che è rappresentato da circa 800 milioni potenziali di turisti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha sede in Roma e personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

L'Ente nazionale italiano per il turismo si configura come strumento tecnico di programmazione e operativo del Governo e delle regioni per la promozione dell'offerta turistica italiana all'estero ed in quanto tale assolve ai seguenti compiti:

a) elabora gli indirizzi della programmazione nazionale delle attività di promozione e propaganda dell'offerta turistica italiana all'estero;

b) promuove il coordinamento delle attività promozionali degli organismi pubblici a carattere nazionale e regionale e delle varie componenti operative dell'offerta turistica;

c) istituisce e gestisce delegazioni, uffici di rappresentanza e uffici di frontiera;

d) attua iniziative pubblicitarie e promozionali all'estero e opera a sostegno delle attività di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale realizzate da regioni ed altri organismi pubblici, imprenditori e loro consorzi e cooperative nonché operatori sociali del settore turistico;

e) raccoglie dati statistici sul movimento turistico, ne cura la elaborazione e il coordinamento a carattere nazionale, attua studi, indagini e ricerche di mercato e mette la sua attività conoscitiva a disposizione delle regioni e degli altri organismi pubblici che ne facciano richiesta;

f) coordina le iniziative di promozione all'estero degli organismi pubblici a carattere nazionale e concorre, d'intesa con le aziende pubbliche di trasporto e con le associazioni di categoria, ad agevolare i viaggi dei turisti stranieri;

ART. 3.

(Formazione dei piani promozionali).

L'ENIT svolge le sue attività di promozione attraverso piani annuali e pluriennali che vengono elaborati d'intesa con le regioni.

Le procedure di coordinamento tra l'ENIT e le Regioni vengono definite nello Statuto dell'ENIT.

I piani vengono trasmessi alla Presidenza del Consiglio per l'approvazione.

ART. 4.

Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il comitato esecutivo;
- c) il consiglio d'amministrazione;
- d) il collegio dei revisori.

ART. 5.

Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e scelto su una terna di nomi indicati dal consiglio di amministrazione, tra persone aventi adeguati titoli tecnico-professionali.

La durata dell'incarico è di cinque anni ed è rinnovabile soltanto una volta. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente e convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

Nei casi di necessità e urgenza il presidente può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi vengono comunicati per la ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 6.

Il consiglio di amministrazione nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri è composto da:

- a) ventuno rappresentanti rispettivamente designati da ciascuna regione a sta-

tuto ordinario e speciale, e dai rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) tre rappresentanti rispettivamente designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati;

d) tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali maggiormente rappresentative degli operatori del settore;

e) quattro rappresentanti dell'ANCI;

f) due rappresentanti dell'UPI;

g) un rappresentante dell'UNCEM;

h) un rappresentante dell'ACI;

i) un rappresentante del personale dell'ente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni a partire dalla data del decreto di nomina.

ART. 7.

Al consiglio di amministrazione è attribuito il compito di:

a) elaborare ed approvare le direttive dell'attività dell'ente nonché i programmi di attuazione;

b) approvare i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) deliberare l'ordinamento dei servizi, l'istituzione di delegazioni, di uffici di corrispondenza all'estero e di uffici di frontiera;

d) deliberare il regolamento giuridico ed economico del personale;

e) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità;

f) elaborare lo statuto dell'Ente in conformità con gli scopi e le finalità della presente legge.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) e quelle relative alla istituzione delle delegazioni, degli uffici di corrispondenza all'estero, nonché degli uffici alle frontiere

sono sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri il quale provvede nel termine di sessanta giorni.

Le deliberazioni riguardanti il regolamento giuridico ed economico del personale, l'ordinamento dei servizi e quelle con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo sono soggette anche all'approvazione del Ministro del tesoro, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Lo statuto dell'ente è adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua prima costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

Il comitato esecutivo è costituito, oltre che dal presidente, da altri sei componenti eletti in seno al consiglio di amministrazione, di cui quattro in rappresentanza delle regioni.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione ed in particolare delibera:

- a) gli impegni di spesa, secondo quanto previsto nello statuto;
- b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;
- c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;
- d) le liti attive e passive;
- e) gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo Statuto e ogni altro atto che ad esso sia demandato per delega dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e d), sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

ART. 9.

Il controllo della gestione dell'ente è demandato ad un collegio di revisori, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il collegio è composto da tre membri di cui uno designato dal consiglio di amministrazione dell'ente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e uno dal Ministero del tesoro, tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Funge da presidente del collegio il rappresentante del Ministero del tesoro.

I revisori durano in carica cinque anni.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sugli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri contabili, esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, redigendo una relazione annuale da allegare al bilancio consuntivo dell'Ente.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Ai revisori è attribuita una indennità di carica pari a quella spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione.

La gestione finanziaria dell'ENIT è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 10.

Il consiglio di amministrazione dell'ente provvede a nominare un comitato consultivo per la programmazione dell'attività promozionale dell'ente che ha il compito di formulare indirizzi per i programmi dell'ente e di esprimere un parere sulla loro idoneità a promuovere l'intero quadro delle componenti della offerta turistica nazionale.

Il comitato è composto dai rappresentanti delle attività maggiormente rappresentative dell'intera offerta turistica nazionale.

Il comitato è composto dai rappresentanti delle attività maggiormente rappre-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sentative dell'intera offerta turistica italiana appartenenti ai settori della ricettività alberghiera ed extralberghiera del trasporto, della cooperazione, della organizzazione e promozione del tempo libero e del turismo sociale e giovanile e della intermediazione.

Il comitato dura un quadriennio e nomina nel suo seno il presidente.

Il comitato è convocato dal presidente dell'ente.

ART. 11.

Il direttore generale è assunto a contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con deliberazione del consiglio di amministrazione e scelto tra persone in possesso di idonei titoli tecnico-professionali.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo con diritto di voto consultivo, esplicando le funzioni di segretario.

Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente, sovrintende alle attività di tutti gli uffici dell'ente esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e dagli organi dell'ente.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 12.

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il funzionamento l'ente provvede con:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi di organismi ed enti pubblici;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

ART. 13.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il contributo annuo dello Stato a favore dell'ente è di lire 30 miliardi, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 14.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione del Consiglio di amministrazione, restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri di quello in carica.

Nella sua prima seduta il Consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 5.

Con il decreto di nomina del nuovo Presidente cessano i poteri del Presidente scaduto.

ART. 15.

Il nuovo statuto dell'ente è deliberato dal Consiglio d'amministrazione entro tre mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 16.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo ed ogni altra norma ad esso conseguente e comunque in contrasto con la presente legge sono abrogati.